

**LA GESTIONE
DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO
ATTRAVERSO GLI STATUTI DI BOLOGNA
(1248-1454)**

ENRICO ANGIOLINI *

Nell'ambito della più generale vera e propria 'rinascita' degli studi sugli statuti comunali medievali, verificatasi in Italia negli ultimi anni, si è passati ad una sempre più matura considerazione delle molteplici opportunità storiografiche offerte da queste fondamentali fonti normative, prima interpretate 'alla lettera' dalla storiografia di carattere strettamente locale o ritenute 'inattendibili' da certa storiografia giuridica quali momento esclusivamente propositivo.

In particolare, tra i molti nuovi filoni d'indagine aperti sfruttando gli statuti comunali come fonte privilegiata, particolare giovamento ha tratto lo studio della storia urbana e territoriale: la grande massa di materiali normativi prodotta soprattutto dal Comune maturo, 'trionfante', impegnato a cercare di governare una tumultuosa espansione di città interessate da una forte spinta all'inurbamento e a condurre una politica di proiezione della propria sovranità sul territorio circostante (la cosiddetta 'conquista del contado'), è piena di provvedimenti per l'acquisto di aree edificabili anche

**Relazione presentata in occasione degli Incontri di Studio del 11 novembre 2000.*

tramite espropri per pubblica utilità, per abbattimenti di edifici e rettifiche viarie, accompagnati da una complessa ed evoluta politica di gestione delle acque — così presenti nel paesaggio urbano medievale — tanto per la molitura e le altre attività protoindustriali quanto per l'igiene e la nettezza urbana. Tutto ciò mostra sempre più il quadro di una società strutturata in maniera già assai complessa, altamente organizzata per i mezzi del tempo e capace di progettualità — di cui bisognerà poi verificare l'effettività, appunto —, per cui va sfatato il mito storiografico che voleva la crescita delle città medievali essere necessariamente un fenomeno del tutto privo di qualsiasi linea d'indirizzo.

Soprattutto la cospicua produzione normativa esplicita dal comune bolognese in due secoli, con otto redazioni statutarie dal 1248 al 1454 che sono giunte fino ad oggi, dispiega decine di rubriche volte a sviluppare una vera e propria politica di organizzazione dello spazio urbano: per il XIII secolo, epoca di ampia progettualità e di efficace 'zonizzazione' produttiva del territorio urbano bolognese per cui si può anche contare sulle edizioni a stampa degli statuti coevi¹, è doveroso il riferimento alle opere di studiosi come Francesca Bocchi², Massimo Giansante³, Antonio Ivan Pini⁴ e Rossella

¹ *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, a cura di L. Frati, 3 voll., Bologna 1869-1884; *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, a cura di G. Fasoli e P. Sella, 2 voll., Città del Vaticano 1937-1939.

² Cfr. almeno: F. BOCCI, *Normativa urbanistica, spazi pubblici, disposizioni antinquinamento nella legislazione comunale delle città emiliane*, in *Cultura e società nell'Italia medievale. Studi per Paolo Brezzi*, Roma 1988, pp. 91-115, e la sintesi in *Bologna, II. Il Duecento*, a cura di F. Bocchi, Bologna 1995 (Atlante storico delle città italiane, Emilia Romagna, 2), con particolare riguardo al capitolo su: La sistemazione dei servizi e la qualità della vita

Rinaldi⁵; per il XIV secolo, le cui redazioni statutarie sono ancora inedite — ma per cui ora si può contare sui lavori di Anna Laura Trombetti e di Valeria Braidì⁶ —, è recentissimamente uscito il saggio di Paola Foschi⁷.

urbana (pp. 57-72).

³ M. GIANSANTE, *L'età comunale a Bologna. Strutture sociali, vita economica e temi urbanistico-demografici: orientamenti e problemi*, «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio muratoriano», XCII (1985-1986), pp. 103-222.

⁴ Nella vasta produzione cfr. almeno i saggi classici confluiti in: A. I. PINI, *Città, comuni, corporazioni nel medioevo italiano*, Bologna 1996 e, nello specifico: A. I. PINI, *Campagne bolognesi. Le radici agrarie di una metropoli medievale*, Firenze 1993 (in particolare alle pp. 15-38); A. I. PINI, *Classe politica e progettualità urbana a Bologna nel XII e XIII secolo*, in *Ville et sociétés urbaines au Moyen Age*, Paris 1994, pp. 21-31, e le posizioni dialettiche espresse in: A. I. PINI, *Un prefabbricato rosa nella Bologna del '200 (Note storico-critiche a proposito di un volume recente)*, «Nuova Rivista Storica», LXXX (1996), pp. 225-259.

⁵ Cfr. R. RINALDI, *La normativa bolognese del '200: tra la città e il suo contado*, in *Acque di frontiera. Principi, comunità e governo del territorio nelle terre basse tra Enza e Reno (secoli XIII-XVIII)*, a cura di F. Cazzola, Bologna 2000, pp. 139-163.

⁶ Cfr. *Per l'edizione degli Statuti del Comune di Bologna (secoli XIV-XV): I rubricari*, a cura di A. L. Trombetti e V. Braidì, Bologna 1995; *Repertorio degli statuti comunali emiliani e romagnoli (secc. XII-XVI)*, a cura di A. Vasina, I, Roma 1997, pp. 33-88, sub voce. Ora gli statuti del 1376 sono stati editi ed indicizzati su supporto informatico in: M. VENTICELLI, *Metodologie elettroniche per l'edizione di fonti: lo statuto del comune di Bologna dell'anno 1376*, 2 voll., Tesi di dottorato in Storia e Informatica, XI ciclo, relatrice F. Bocchi, Dipartimento di Discipline Storiche, Università di Bologna, a. a. 1998/99.

⁷ P. FOSCHI, *Il governo del territorio negli statuti trecenteschi di Bologna*, in *Ac-*

Proposti allora gli statuti come fonti significative per seguire le politiche urbanistiche ed ambientali nella loro evoluzione, bisognerà pur sempre ricordare le cautele metodologiche del caso, cioè che, se anche non ne vengono inficiati nel loro significato, gli statuti sono pur sempre un momento normativo e propositivo, cioè almeno in parte una proiezione della volontà sul futuro di cui va verificata l'effettività; né bisogna tralasciare come siano altrettanto importanti altre fonti coeve come le deliberazioni degli organi deliberativi del Comune, la cui trattazione esula però dai limiti di questo contenuto contribuito. Qui ci si limiterà programmaticamente a compiere un *excursus* che illustri ad un pubblico più ampio alcuni degli aspetti contenutisticamente più salienti di questo flusso normativo, diviso sostanzialmente in tre blocchi distinti: mentre le normative delle prime due redazioni presentano caratteristiche autonome l'una dall'altra, la legislazione di carattere soprattutto viario di tutti gli statuti trecenteschi è sostanzialmente conservata identica attraverso tutto il XIV secolo.

Negli Statuti degli anni 1248-1267, che sono in realtà — nell'assetto con cui oggi si leggono nell'edizione datane dal Frati — la giustapposizione di diversi momenti normativi⁸, si riconoscono due blocchi abbastanza omogenei di norme dal carattere urbanistico e ambientale, raccolte rispettiva-

que di frontiera, cit., pp. 165-180.

⁸ Per la "genesì" di questa edizione cfr. G. FASOLI, *Gli Statuti di Bologna del 1245-67 nell'edizione di Luigi Frati e la loro formazione*, «Atti e Memorie. R. Deputazione di Storia Patria per l'Emilia e la Romagna», I (1935-1936), pp. 37-60.

mente in parte del I libro e nell'intero IX libro⁹. A quest'epoca il comune si mostra già come un organismo del tutto maturo con molti funzionari dalle competenze ben definite; e, infatti, tra i diversi funzionari di cui si prescrive il giuramento — ancora strutturato nella forma del *breve*, cioè di un *sacramentum* pronunciato in prima persona in cui si dichiarano tutte le proprie competenze che ci s'impegna ad assolvere — compare il "*prepositus stratis et aquis*", le cui competenze sono rivolte principalmente ad individuare e minimizzare il possibile danno prodotto dalle acque ("*eas aquas [...] duci faciam ne dampnum dent*"), con esplicito riferimento a tutti i maggiori corsi d'acqua del territorio bolognese (Lavino, Samoggia, Reno, Navile e Savena)¹⁰.

Poi, come spesso avviene nelle normative statutarie, alla prima parte di prescrizione più generale segue un gruppo di aggiunte relative a casi particolari sovrappostisi nel corso del tempo e prescrivente più o meno gli stessi obblighi generali di manutenzione di argini e di realizzazione di pennelli anche, ad esempio, per i torrenti Quaderna e Centonara e per il fiume Idice; oppure singole e specifiche operazioni, come il rifacimento del "*malus passus qui est in Pescarola*"¹¹. Il fatto 'politicamente' più importante, che emerge da questa supervisione del funzionario comunale sulle opere 'pubbliche' nel contado, è l'assoluto controllo sui sottomessi comitatini, cui non va lasciata nessuna libera iniziativa per opere che possano rispondere a loro interessi specifici ("*et procurabo quod*

⁹ Cfr. lo spoglio analitico compiuto da Rossella Rinaldi in appendice al volume: *Acque di frontiera*, cit., pp. 225-234.

¹⁰ Cfr. *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, cit., I, p. 159.

¹¹ Cfr. *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, cit., I, p. 164.

rustici sine mea presencia vel socii mei viani de novo non construunt nec veteres ampliant vel astringant, nisi secundum quod a me vel socio meo eis designatum fuerit)¹².

Segue poi un'altra rubrica significativa, il "*sacramentum illorum quatuor qui sunt loco yscariorum*". Le implicazioni relative alla singolare sopravvivenza di un termine tanto antico (seppur indirettamente nel nome di "coloro che stanno al posto degli *scarii*", cioè che ne hanno verosimilmente ereditato le funzioni), che ha potuto ben essere definito un "fossile del vocabolario istituzionale", sono state magistralmente studiate da Gina Fasoli¹³: qui occorre soltanto osservare come, tra le diverse e disperse competenze di questi ufficiali, che vanno dal controllo della prassi della molitura alla sorveglianza sulle armi o sull'uso di misure bollate, figurino anche diverse competenze 'ambientali', come il divieto "*ne aliqua terra erbosa pro prato faciendo [...] extrahatur de campo mercati*"¹⁴, o la competenza specifica a controllare "*terminos in civitate positos ne removeantur*"¹⁵. In realtà questa competenza, fondamentale per conservare gli spazi pubblici ben individuabili e perciò meglio difesi dalle usurpazioni dei privati, era già devoluta al più alto potere del podestà e si sostanzialmente nella produzione di appositi *Libri terminorum*, conservatisi dal 1245¹⁶: la rigorosa attenzione alla difesa dello *status* giu-

¹² Cfr. *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, cit., I, p. 165.

¹³ G. FASOLI, *Un fossile del vocabolario istituzionale bolognese del Duecento*, in *Studi in onore di O. Bertolini*, II voll., I, Pisa 1972, pp. 325-335.

¹⁴ Cfr. *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, cit., I, p. 179.

¹⁵ Cfr. *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, cit., I, p. 180.

¹⁶ Per i *Libri terminorum* (conservatisi per gli anni 1245, 1286 e 1294) cfr. lo studio e l'edizione in: M. VENTICELLI, *I Libri Terminorum bolognesi*, in *Me-*

ridico del terreno pubblico giocherà un ruolo anche nell'evoluzione della struttura del portico, incentivata e conservata nei secoli proprio anche perché spazio privato adibito ad uso pubblico¹⁷.

Le seguenti rubriche 'ambientali' del primo libro riguardano tutte in pratica, sotto aspetti diversi, quello che è comprensibilmente il problema centrale per l'igiene dello spazio urbano, cioè l'allontanamento delle acque luride, o quanto meno il nascondimento alla vista dei *sedilia* che scaricavano direttamente per caduta i liquami nelle 'androne' correnti tra un casamento e l'altro: le androne dovevano venire chiuse con muri alti almeno dodici piedi sul lato verso la strada *ne transeuntes habeant iniuriam*¹⁸, ma ciò — se risolveva il problema dell'offesa alla vista dei passanti — lasciava affidato l'effettivo allontanamento degli scarichi biologici alle periodiche immissioni di acque correnti ricavate dal sistema di canalizzazioni e corsi d'acqua urbani.

Poi rimanevano naturalmente da non accumulare negli spazi pubblici tutti quei rifiuti organici frutto di produzioni che saranno progressivamente concentrate in zone specializzate: a parte i prevedibili ammassi di letame (il quale peraltro poteva legittimamente essere accumulato anche *in viis publicis*: soltanto non vi doveva rimanere per più di tre o

dieval Metropolises Metropoli Medievali, Proceedings of the Congress of Atlas Working Group International Commission for the History of Towns (Bologna 8-10 maggio 1997), a cura di F. Bocchi, Bologna 1999, pp. 223-330.

¹⁷ Cfr. in generale: *I portici di Bologna e l'edilizia civile medievale*, a cura di F. Bocchi, Bologna 1990.

¹⁸ Cfr. *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, cit., I, p. 184.

quattro giorni¹⁹), non si trattava soltanto dei classici scarti della macellazione degli animali o della concia delle loro pelli, oppure delle vinacce, bensì anche della fabbricazione di prodotti molto 'specializzati', come le corde di budello per strumenti musicali ("*cordas citherarum de butellis*") o le ossa per la fabbricazione di dadi da gioco ("*ossa animalium [...] pro taxillis faciendis*")²⁰.

Il secondo 'blocco' di queste normative specifiche coincide con l'intero IX libro, in cui sono raccolte un totale di ben 622 rubriche che non si possono ovviamente descrivere tutte analiticamente: quel che più conta è che esse contemplano la puntuale prescrizione di centinaia di nuovi interventi — o di sistematica manutenzione di quelli già compiuti —, cioè di inghiaratura di strade, di cavamento di fossati, di innalzamento di ponti, che sono il segno manifesto della proiezione della città alla gestione e al controllo del territorio per garantirsi la percorribilità delle strade per fini commerciali e militari e l'affidabile regimentazione delle acque per il loro sfruttamento irriguo e quale forza motrice. In particolare la scelta delle strade da inghiarare fotografa quale fosse la gerarchia viaria presente agli uomini dell'epoca e giunge fino a disegnare una vera e propria mappa della espansione radiale della città verso il contado, che si leggerà ancor meglio negli statuti trecenteschi. Naturalmente quasi tutti questi interventi sono accollati alle comunità del contado, che — caso per caso — subiranno scelte strategiche che privilegiano gli interessi della città o troveranno anch'essi opportuno garan-

¹⁹ Cfr. *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, cit., I, p. 187.

²⁰ Cfr. *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, cit., I, pp. 185-186.

fire queste opere.

Già soltanto scorrendo l'indice delle rubriche si rinvengono le disposizioni perché si compiano numerosissimi interventi stradali: selciature di vie avviate a divenire 'urbane', come le 'contrate' dei diversi 'burgi' (del Pratello, di San Felice, delle Lame, di San Donato, di San Vitale²¹), oppure inghiarature e manutenzioni di vie extraurbane dirette a San Giovanni e a Crevalcore²²; a Galliera²³; a Medicina²⁴; a San Marino²⁵; a Casalecchio²⁶; ma anche a Crespellano²⁷, a Rigosa²⁸, a Gaibola e a Paderno²⁹.

Ma altrettanto importante è l'avanzata ingegneria delle acque, con le prescrizioni: "*quod ramum Savine terminetur*"³⁰; "*de clusa Reni facienda et aqua Reni conducenda Bononiam*"³¹; "*de glavigis faciendis super Navigium*"³² e "*quod potestas teneatur videre, cum VII bonis hominibus et uno ingignerio, aquas Samodie et Lavini*"³³; la costruzione di ponti sul Navile, nonché

²¹ Cfr. *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, cit., II, pp. 307-308.

²² Cfr. *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, cit., II, p. 311.

²³ Cfr. *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, cit., II, p. 291.

²⁴ Cfr. *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, cit., II, p. 292.

²⁵ Cfr. *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, cit., II, p. 292.

²⁶ Cfr. *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, cit., II, p. 297.

²⁷ Cfr. *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, cit., II, p. 332.

²⁸ Cfr. *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, cit., II, p. 301.

²⁹ Cfr. *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, cit., II, p. 331.

³⁰ Cfr. *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, cit., II, p. 291.

³¹ Cfr. *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, cit., II, p. 316.

³² Cfr. *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, cit., II, p. 291.

³³ Cfr. *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, cit., II, p. 291.

a Casaralta e al Meloncello ³⁴, a Cadriano ³⁵, a Viadagola ³⁶; la manutenzione dei pozzi urbani ed extraurbani già esistenti e la realizzazione di nuovi ³⁷, con provvedimenti minuti fino alla descrizione "*de uno molinello cum cathena ferrea et calcedro faciendo ad puteum Sancti Michaelis Ulmetole et Sancti Blasii*" (presso la via Olmetola ancor oggi esistente) ³⁸.

Dalla data delle ultime norme raccolte in questi primi statuti bolognesi conservatisi fino ad oggi (1267) alla seconda redazione (1288) intercorre in definitiva uno spazio di tempo molto stretto: ciò non di meno lo statuto del 1288 appare, come naturale in un testo legislativo più organico e maturo, molto più sistematico e attento ad indirizzi generali ³⁹, senza continua stratificazione di comminuti provvedimenti e di singole deliberazioni: certamente, poi, nello stesso intorno di tempo molti degli argomenti trattati negli anni Cinquanta-Sessanta non saranno più stati di attualità, ma si era anche venuti a meglio definire competenze e prassi in materia con un apposito ufficio delle acque, strade e ponti, testimoniato dal 1285, la cui attività è fedelmente riflessa — al di fuori del testo degli statuti — dalla copiosa documentazione prodotta appunto dall'Ufficio delle strade, studiato analiticamente da

³⁴ Cfr. *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, cit., II, pp. 295 e 300.

³⁵ Cfr. *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, cit., II, p. 296.

³⁶ Cfr. *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, cit., II, p. 319.

³⁷ Cfr. *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, cit., II, pp. 292 e 295.

³⁸ Cfr. *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, cit., II, p. 298.

³⁹ Cfr. lo spoglio di Rossella Rinaldi, in *Acque di frontiera*, cit., pp. 234-239.

Roberto Greci ⁴⁰.

Così nell'ultimo statuto duecentesco, dopo una breve serie di importanti rubriche relative al Navile — che ha un proprio notaio soprastante ⁴¹ — e al porto ⁴², per cui si prescrive l'obbligo di carico e scarico al porto di Maccagnano a fini di miglior controllo commerciale e fiscale ⁴³, viene dedicato alle tematiche igieniche, ambientali e similari il X libro, il "*tractatus de variis et extraordinariis pertinentibus ad spetialem notarium domini potestatis deputatis sallegatis et immundicis civitatis et burgorum tollendis*", un insieme organico e contenuto di 72 rubriche ⁴⁴ in cui, in un quadro di competenze più chiaro e definito ⁴⁵, ricorrono i più consueti temi: il divieto di ingombrare e di sporcare in vario modo gli spazi pubblici e i portici ⁴⁶; di compiere lavorazioni pericolose e di abbandonare materiali inquinanti ⁴⁷; di mantenere nascosti con muri ed

⁴⁰ R. GRECI, *Il controllo della città. L'Ufficio dei fanghi e strade a Bologna nel XIII secolo*, «Nuova Rivista Storica», LXXV (1991), pp. 650-661. Per la documentazione di questo ufficio cfr. *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, I, Roma 1981, p. 572; cfr. anche RINALDI, *La normativa bolognese del '200*, cit., p. 142.

⁴¹ *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, cit., I, p. 152.

⁴² Sulle vicende dell'attività portuale bolognese cfr. E. ROSA, *L'ultimo porto di Bologna. Appunti per una storia della navigazione interna bolognese dal secolo XVI al secolo XIX*, «Atti e memorie. Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna», XXV-XXVI (1974-1975), pp. 137-186.

⁴³ *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, cit., I, pp. 152-156.

⁴⁴ *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, cit., II, pp. 133-173.

⁴⁵ Cfr. RINALDI, *La normativa bolognese del '200*, cit., pp. 154-156.

⁴⁶ *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, cit., II, pp. 133-140.

⁴⁷ *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, cit., II, pp. 140-142.

efficienti gli scarichi delle acque luride⁴⁸; di conservare nella loro integrità ed efficienza strade selciate, *clavige* e pozzi⁴⁹.

Qui è posta anche la celebre rubrica che rende 'obbligatorio' il portico, prescrivendo "*quod omnes [...] habentes in civitate vel burgis domos vel casamenta sine porticibus que solita sunt habere portichus, ipsas portichus si facte non sunt teneantur facere et compleri*"⁵⁰. Tutte queste norme, però, restano ad un più alto livello di sintetica prescrizione generale, con attenzione quasi esclusiva all'area urbana e periurbana.

Un significativo riflusso di 'ordinaria amministrazione', così come si presentava rifiuto negli statuti *post* 1248, torna ad animare i testi statutari trecenteschi. Di nuovo, oltre a determinazioni di carattere generale, si ha una pleora di rubriche specifiche determinanti singoli interventi: queste sono per giunta ripetute e trasportate per lo più *ad verbum* da una relazione all'altra, dal 1335 fino al 1389, pur se queste sono state redatte in contesti politici assai diversi tra loro, dal ripristino del governo comunale dopo la cacciata di Bertrando del Poggetto, al governo visconteo al nuovo ritorno di un comune formalmente 'popolare'.

Il primo fatto potrebbe apparire come una prova a favore di coloro che, in materia di statuti, preferiscono mettere l'accento sulla sempre possibile stanca ripetizione di testi tramandati tralatizamente anche a molta distanza di tempo, e quindi svuotati di qualsiasi riferimento alla realtà coeva; ma potrebbe anche essere considerata la manifestazione di

⁴⁸ *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, cit., II, pp. 139 e 142-144.

⁴⁹ *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, cit., II, pp. 145-148.

⁵⁰ *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, cit., II, p. 163.

un sistema di gestione oramai avviato 'a regime', in cui le prescrizioni di manutenzione — soprattutto quelle accollate alle comunità del contado — non vengono mai del tutto meno nel loro vigore, per dover essere di necessità rimesse in opera di tempo in tempo.

Questa ipotesi, di un sistema più o meno efficacemente funzionante 'a regime', potrebbe trovare la sua corroborazione nella seconda osservazione, cioè che questa materia è ripresa *ad verbum* attraverso statuti emanati in epoche tra loro lontane e, soprattutto, in situazioni politiche del tutto contrastanti: è infatti difficile ipotizzare che soltanto per caso, per queste materie, le ben cinque statuizioni trecentesche non presentino riflessi di sorta dei ripetuti traumatici mutamenti politico-istituzionali che Bologna conobbe in quel travagliato secolo; che questa operazione cioè sia del tutto inconsapevolmente tralatizia (quando in altre parti del testo si interviene a fondo e ben consapevolmente⁵¹) se una parte di testo così ampia, su temi pure importanti per la gestione anche economica, politica e militare, non fosse ancora stata — in tutto o in parte — funzionale e funzionante; se non vi fos-

⁵¹ Basti ricordare che anche a Bologna, quando la rottura con il passato fu sentita come insanabile ed assolutamente necessaria, fu probabilmente decisa una radicale eliminazione della memoria statutaria precedente: infatti è indirettamente noto come, sotto il governo di Bertrando del Poggetto, fosse stata compilata una ulteriore redazione statutaria di cui tuttavia non si conserva traccia. È del tutto plausibile che essa sia stata volontariamente *damnata* assieme alla memoria del "tirannico" legato. Cfr. in generale ancora il classico: L. CIACCIO, *Il cardinale legato Bertrando del Poggetto in Bologna (1327-1334)*, «Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna», XXIII (1904-1905), pp. 85-196 e 456-537.

se stato, plausibilmente, un costante funzionamento, attraverso i mutamenti politici, di organismi e funzioni prettamente 'tecniche'. È vero che sulla scarsa 'plasticità' degli statuti bolognesi rispetto ai pur significativi mutamenti di regime — ad esempio nessuna nuova redazione è prodotta a sanzionare il dominio diretto della Chiesa interrotto nel 1376 — pesa anche il forte ruolo di costante 'integrazione' ed aggiornamento giocato, fuori dagli statuti, delle *Riformazioni*⁵²: per cui per ogni discorso più ampio, rispetto al breve *excursus* di questa sede, il confronto sistematico con le coeve fonti deliberative si renderà metodologicamente necessario.

Già soltanto la lettura in parallelo dei rubricari di tutte le statuizioni bolognesi del XIV secolo evidenzia la coincidenza formale e — spesso — sostanziale delle competenze del "*notarius domini potestatis officio stratarum*" (sempre manutenzione ed igiene in area urbana)⁵³ e del X libro "*de ordinamentis et laboreris comitatus et guardie civitatis Bononie*"⁵⁴ del 1335, con quanto previsto nel 1352⁵⁵, nel 1357⁵⁶ (statuto che peraltro rispecchia fedelmente il precedente nel suo complesso), nel 1376⁵⁷ e nel 1389⁵⁸. Questa verifica si può com-

⁵² Cfr. FOSCHI, *Il governo del territorio*, cit., pp. 166-167.

⁵³ Per l'edizione degli Statuti del Comune di Bologna, cit., pp. 38-39.

⁵⁴ Per l'edizione degli Statuti del Comune di Bologna, cit., pp. 42-46.

⁵⁵ Cfr. Per l'edizione degli Statuti del Comune di Bologna, cit., rispettivamente alle pp. 63-64 e alle pp. 67-68.

⁵⁶ Cfr. Per l'edizione degli Statuti del Comune di Bologna, cit., rispettivamente alle pp. 88-89 e alle pp. 92-96.

⁵⁷ Cfr. *Ibidem*, rispettivamente alle pp. 118-119 e alle pp. 123-126.

⁵⁸ Cfr. *Ibidem*, rispettivamente alle pp. 151-152 e alle pp. 156-160.

piere con simili risultati anche per gli statuti del 1454⁵⁹.

Al più, rispetto al maggiore diffondersi dei precedenti testi normativi, quello che salta all'occhio è una oramai ben delineata 'mappa' a livello mentale del territorio che Bologna si riconosce all'intorno, in cui si sono già isolati e individuati come unici determinanti da mantenere i percorsi destinati a rimanere fondanti nella gerarchia viaria del territorio bolognese praticamente fino a questo secolo: le vie per Galliera, per Argelato, per Castelfranco, per Sala Bolognese e per San Giovanni in Persiceto, per Cento e Pieve, per Pianoro, nonché i percorsi come la via Codalunga e lo stradello della Croce del Biacco che corrispondono all'area dei cosiddetti 'stradelli guelfi'.

In conclusione di questa rapida carrellata illustrativa, si può proporre una breve osservazione di carattere generale: a volte, trattando delle normative di carattere igienico, idraulico, viario — insomma 'ambientale' — del Medio Evo, vi è stato chi ha sottolineata una certa maggior sensibilità ambientale dell'uomo medievale. Piuttosto pare di poter dire che quella generica categoria, proiezione della nostra mente, che si è soliti chiamare l'uomo del Medio Evo aveva sicuramente molto più presente la necessità di uno stretto rapporto con le risorse naturali per la propria sopravvivenza, anche soltanto al livello del puro approvvigionamento, pur se si trovava a vivere in un ambiente urbano, laddove questi legami mentali si sono via via venuti allentando con lo sviluppo tecnologico.

⁵⁹ Cfr. Per l'edizione degli Statuti del Comune di Bologna, cit., rispettivamente alle pp. 187-188 e alle pp. 192-196.

La differenza fondamentale sta proprio nello sviluppo delle tecnologie che progressivamente hanno garantito migliori condizioni di vita all'uomo ma lo hanno allontanato dalla percezione dell'ineluttabilità del rispetto delle risorse ambientali per la garanzia della sua sopravvivenza. Così l'umanità medievale aveva soltanto meno strumenti tecnici a disposizione per influenzare l'ambiente: in ogni tempo, non appena si riesce a mettere a disposizione nuovi mezzi di modificazione dell'ambiente e a padroneggiarli, li si usa sempre al massimo delle loro potenzialità e — almeno all'inizio — senza limiti e senza scrupoli. Basti pensare che se a quell'epoca mancavano i mezzi per compiere inquinamenti 'evoluti', si era ad esempio già in grado di disboscare disennatamente, e perciò da una certa epoca in poi gli statuti delle comunità minori di area rurale si riempivano di norme contro il disboscamento, il commercio abusivo e l'esportazione di legname. Quando infine la salvaguardia viene inserita nella normativa, allora come oggi, questo è perché da un lato il danno è già stato fatto ed è entrato nella percezione comune, e dall'altro perché essa viene comunque fatta intervenire dal potere politico soprattutto nei settori che hanno riflesso nelle attività commerciali e produttive, cioè comunque nei settori che producono — ancorché precapitalisticamente — profitto (per lo più privato).

Piuttosto il settore dove si può forse riscontrare un diverso sforzo di progresso è quello della igiene del territorio urbano, laddove la ricerca di un maggior benessere della vita materiale, della garanzia quantomeno di una minore insalubrità degli spazi individuali e collettivi in cui ci si trova a vivere, fanno riscontrare una qualche presenza di un maggior senso del 'bene pubblico' che, veramente, dovrebbe essere di

modello alle contemporanee dispute — soltanto per fare un esempio — sui rapporti tra traffico automobilistico ed attività commerciali nell'ambiente cittadino del secolo che è in arrivo.